



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2921

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Indice

1. DDL S. 2921 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2921	5
1.3. Trattazione in Commissione	31
1.3.1. Sedute	32
1.3.2. Resoconti sommari	33
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	34
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 19 (pom.) del 17/10/2017	35
1.4. Trattazione in consultiva	38
1.4.1. Sedute	39
1.4.2. Resoconti sommari	40
1.4.2.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	41
1.4.2.1.1. 14 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 298 (ant.) del 18/10/2017	42

1. DDL S. 2921 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2921
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Titolo breve: *Ratifica protocolli n. 15 e n. 16 Convenzione CEDU*

Iter

17 ottobre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.2801](#)

assorbe [C.3132](#)

approvato

S.2921

in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Paolo Gentiloni Silveri](#) , Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) (Governo [Renzi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoan](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **27 settembre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 886 del 27 settembre 2017.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , DIRITTI DELL'UOMO

Articoli

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO (Art.3), SOSPENSIONE DI TERMINI (Art.3)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. [Felice Casson](#) ([Art.1-MDP](#)) (dato conto della nomina il 17 ottobre 2017) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3ª Sen. [Emma Fattorini](#) (PD) (dato conto della nomina il 17 ottobre 2017) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#) e [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 3 ottobre 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 888 del 3 ottobre 2017.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2921

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2921

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

e dal **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(V. *Stampato Camera n. 2801*)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 settembre 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 27 settembre 2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013;

b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

(Sospensione del processo)

1. La Suprema Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana possono presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo richieste di parere ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

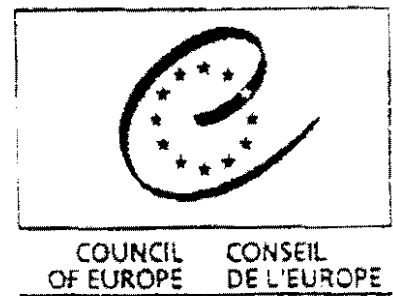
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo.

3. La Corte costituzionale può provvedere con proprio regolamento sull'applicazione del Protocollo di cui al comma 1 del presente articolo, in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Protocol No. 15 amending
the Convention for the Protection
of Human Rights
and Fundamental Freedoms

Protocole n° 15 portant amendement
à la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatory hereto,

Having regard to the declaration adopted at the High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, held in Brighton on 19 and 20 April 2012, as well as the declarations adopted at the conferences held in Interlaken on 18 and 19 February 2010 and İzmir on 26 and 27 April 2011;

Having regard to Opinion No. 283 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 26 April 2013;

Considering the need to ensure that the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") can continue to play its pre-eminent role in protecting human rights in Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

At the end of the preamble to the Convention, a new recital shall be added, which shall read as follows:

"Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of Human Rights established by this Convention,"

Article 2

- 1 In Article 21 of the Convention, a new paragraph 2 shall be inserted, which shall read as follows:

"Candidates shall be less than 65 years of age at the date by which the list of three candidates has been requested by the Parliamentary Assembly, further to Article 22."

- 2 Paragraphs 2 and 3 of Article 21 of the Convention shall become paragraphs 3 and 4 of Article 21 respectively.
- 3 Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted. Paragraphs 3 and 4 of Article 23 shall become paragraphs 2 and 3 of Article 23 respectively.



Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole,

Vu la Déclaration adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour européenne des Droits de l'Homme, tenue à Brighton les 19 et 20 avril 2012, ainsi que les Déclarations adoptées lors des Conférences tenues à Interlaken les 18 et 19 février 2010 et à Izmir les 26 et 27 avril 2011 ;

Vu l'Avis n° 283 (2013) adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 26 avril 2013 ;

Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée « la Cour ») continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l'homme en Europe,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit comme suit :

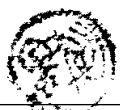
« Affirmant qu'il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d'une marge d'appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme instituée par la présente Convention, »

Article 2

- 1 A l'article 21 de la Convention, un nouveau paragraphe 2 est inséré et se lit comme suit :

« Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l'Assemblée parlementaire, en vertu de l'article 22. »

- 2 Les paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la Convention deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 de l'article 21.
- 3 Le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention est supprimé. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 23 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 de l'article 23.



Article 3

In Article 30 of the Convention, the words "unless one of the parties to the case objects" shall be deleted.

Article 4

In Article 35, paragraph 1 of the Convention, the words "within a period of six months" shall be replaced by the words "within a period of four months".

Article 5

In Article 35, paragraph 3, sub-paragraph b of the Convention, the words "and provided that no case may be rejected on this ground which has not been duly considered by a domestic tribunal" shall be deleted.

Final and transitional provisions

Article 6

- 1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 6.

Article 8

- 1 The amendments introduced by Article 2 of this Protocol shall apply only to candidates on lists submitted to the Parliamentary Assembly by the High Contracting Parties under Article 22 of the Convention after the entry into force of this Protocol.



Article 3

A l'article 30 de la Convention, les mots « à moins que l'une des parties ne s'y oppose » sont supprimés.

Article 4

A l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots « dans un délai de six mois » sont remplacés par les mots « dans un délai de quatre mois ».

Article 5

A l'article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les mots « et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne » sont supprimés.

Dispositions finales et transitoires

Article 6

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par :
 - a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
 - b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 6.

Article 8

- 1 Les amendements introduits par l'article 2 du présent Protocole s'appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l'Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l'article 22 de la Convention, après l'entrée en vigueur du présent Protocole.



- 2 The amendment introduced by Article 3 of this Protocol shall not apply to any pending case in which one of the parties has objected, prior to the date of entry into force of this Protocol, to a proposal by a Chamber of the Court to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber.
- 3 Article 4 of this Protocol shall enter into force following the expiration of a period of six months after the date of entry into force of this Protocol. Article 4 of this Protocol shall not apply to applications in respect of which the final decision within the meaning of Article 35, paragraph 1 of the Convention was taken prior to the date of entry into force of Article 4 of this Protocol.
- 4 All other provisions of this Protocol shall apply from its date of entry into force, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c the date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7; and
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this [24th] day of [June 2013], in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.



- 2 L'amendement introduit par l'article 3 du présent Protocole ne s'applique pas aux affaires pendantes dans lesquelles l'une des parties s'est opposée, avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, à une proposition d'une chambre de la Cour de se dessaisir au profit de la Grande Chambre.
- 3 L'article 4 du présent Protocole entrera en vigueur à l'expiration d'une période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. L'article 4 du présent Protocole ne s'applique pas aux requêtes au regard desquelles la décision définitive au sens de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention a été prise avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du présent Protocole.
- 4 Toutes les autres dispositions du présent Protocole s'appliquent à la date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention :

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 7; et
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le [24 juin 2013], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.

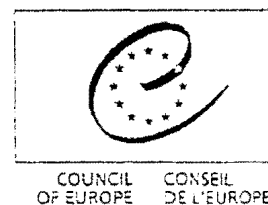




CONFORME
il documento
ricompone di
7 pagine -

F. Lauro





Serie dei trattati del Consiglio d'Europa – n. 213

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 24.VI.2013

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa, Rita Pucci. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;

Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013;

Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto:

«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione,»

Articolo 2

1. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto:

«I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22.»
2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.
3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.



Articolo 3

All'articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.

Articolo 4

All'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».

Articolo 5

All'articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 6

- 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
 - a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
 - b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 8

- 1 Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
- 2 L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
- 3 L'articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35,

paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.

- 4 Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
- d ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.



**PROTOCOL No. 16
TO THE CONVENTION FOR THE PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS**

**PROTOCOLE N° 16
À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE
DES DROITS DE L'HOMME
ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES**



Preamble

The member States of the Council of Europe and other High Contracting Parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"), signatories hereto,

Having regard to the provisions of the Convention and, in particular, Article 19 establishing the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court");

Considering that the extension of the Court's competence to give advisory opinions will further enhance the interaction between the Court and national authorities and thereby reinforce implementation of the Convention, in accordance with the principle of subsidiarity;

Having regard to Opinion No. 285 (2013) adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 28 June 2013,

Have agreed as follows:

Article 1

- 1 Highest courts and tribunals of a High Contracting Party, as specified in accordance with Article 10, may request the Court to give advisory opinions on questions of principle relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention or the protocols thereto.
- 2 The requesting court or tribunal may seek an advisory opinion only in the context of a case pending before it.
- 3 The requesting court or tribunal shall give reasons for its request and shall provide the relevant legal and factual background of the pending case.

Article 2

- 1 A panel of five judges of the Grand Chamber shall decide whether to accept the request for an advisory opinion, having regard to Article 1. The panel shall give reasons for any refusal to accept the request.
- 2 If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall deliver the advisory opinion.
- 3 The panel and the Grand Chamber, as referred to in the preceding paragraphs, shall include *ex officio* the judge elected in respect of the High Contracting Party to which the requesting court or tribunal pertains. If there is none or if that judge is unable to sit, a person chosen by the President of the Court from a list submitted in advance by that Party shall sit in the capacity of judge.



Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole,

Vu les dispositions de la Convention, notamment l'article 19 établissant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée « la Cour »);

Considérant que l'extension de la compétence de la Cour pour donner des avis consultatifs renforcera l'interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ;

Vu l'Avis n° 285 (2013) adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 juin 2013,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

- 1 Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
- 2 La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle
- 3 La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante.

Article 2

- 1 Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif au regard de l'article 1. Tout refus du collège d'accepter la demande est motivé
- 2 Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif.
- 3 Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande. En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.



Article 3

The Council of Europe Commissioner for Human Rights and the High Contracting Party to which the requesting court or tribunal pertains shall have the right to submit written comments and take part in any hearing. The President of the Court may, in the interest of the proper administration of justice, invite any other High Contracting Party or person also to submit written comments or take part in any hearing.

Article 4

- 1 Reasons shall be given for advisory opinions.
- 2 If the advisory opinion does not represent, in whole or in part, the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.
- 3 Advisory opinions shall be communicated to the requesting court or tribunal and to the High Contracting Party to which that court or tribunal pertains.
- 4 Advisory opinions shall be published.

Article 5

Advisory opinions shall not be binding.

Article 6

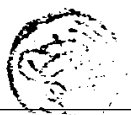
As between the High Contracting Parties the provisions of Articles 1 to 5 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 7

- 1 This Protocol shall be open for signature by the High Contracting Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.
- 2 In respect of any High Contracting Party to the Convention which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.



Article 3

Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande ont le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

Article 4

- 1 Les avis consultatifs sont motivés.
- 2 Si l'avis consultatif n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
- 3 Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève.
- 4 Les avis consultatifs sont publiés.

Article 5

Les avis consultatifs ne sont pas contraignants.

Article 6

Les Hautes Parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 7

- 1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par:
 - a la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
 - b la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

- 1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
- 2 Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.

Article 9

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Article 10

Each High Contracting Party to the Convention shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, indicate the courts or tribunals that it designates for the purposes of Article 1, paragraph 1, of this Protocol. This declaration may be modified at any later date and in the same manner.

Article 11

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and the other High Contracting Parties to the Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;
- d any declaration made in accordance with Article 10; and
- e any other act, notification or communication relating to this Protocol.



Article 9

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.

Article 10

Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l'article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention :

- a toute signature ;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- c toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 8 ,
- d toute déclaration faite en vertu de l'article 10 ; et
- e tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.



In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 2nd day of October 2013, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to the other High Contracting Parties to the Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention.

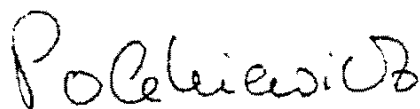
Certified a true copy of the sole original document, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe

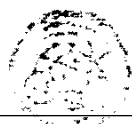
Strasbourg,

The Director of Legal Advice
and Public International Law
of the Council of Europe,

Le Directeur du Conseil Juridique et
du Droit International Public
du Conseil de l'Europe,



Jörg POLAKIEWICZ



Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

[Strasburgo, 2.X.2013]

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l'articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata «la Corte»);

Considerato che l'estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l'attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà;

Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 giugno 2013,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1 Le più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente, designate conformemente all'articolo 10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.

2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi ad essa.

3 La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.

Articolo 2

1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all'articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.

2 Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.

3 Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.

Articolo 3

Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa e l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze.

Articolo 4

1 I pareri consultivi sono motivati.

2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.

3 I pareri consultivi sono trasmessi all'autorità giudiziaria che li ha richiesti e all'Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.

4 I pareri consultivi sono pubblicati.

Articolo 5

I pareri consultivi non sono vincolanti.

Articolo 6

Articolo 7

1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:

- a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2 Per le Alte Parti contraenti alla Convenzione che esprimeranno successivamente il proprio consenso a essere vincolate dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 10

Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento nello stesso modo.



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2921
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Titolo breve: *Ratifica protocolli n. 15 e n. 16 Convenzione CEDU*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 19 \(pom.\)](#)

Congiunzione di

17 ottobre 2017

[S.1158](#), [S.1159](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 19 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[D'ASCOLA](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2833\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti da parte del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) in ordine all'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica ed una replica da parte del relatore [CASSON](#) (Art. 1-MDP), che sul punto richiama peraltro l'opportunità di tener conto del parere che sarà espresso dalla Commissione igiene e sanità sul disegno di legge, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) evidenziando l'importanza dell'intervento normativo in oggetto volto a ratificare e a dare esecuzione alla predetta Convenzione al fine di rafforzare l'azione di contrasto al traffico di organi umani, auspicando pertanto una sua rapida approvazione.

Si associa il senatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP).

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 31 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2921) Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(1158) BUEMI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché disposizioni in materia di efficacia esecutiva dell'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

(1159) BUEMI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice **EATTORINI (PD)**, relatrice per la 3a Commissione, illustra il disegno di legge n. 2921, già approvato dalla Camera, che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare, recante ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Segnala innanzitutto che, per la ratifica dei Protocolli sono stati presentati anche i disegni di legge nn. 1158 e 1159, a prima firma del collega Buemi.

Riguardo ai profili internazionalistici del disegno di legge n. 2921, rileva che la Corte europea dei diritti dell'uomo è l'organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 nel quadro del Consiglio d'Europa per garantire l'applicazione ed il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta di uno strumento di straordinaria importanza giuridica, a cui aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. Il successo di questa istituzione è testimoniato dal crescente rilievo assunto dalla sua giurisprudenza negli ordinamenti dei Paesi che vi aderiscono.

Questo successo ha però prodotto un aumento considerevole dei ricorsi, evidenziando alcuni limiti di funzionalità, che hanno reso necessario avviare un percorso di riforma. Già con il Protocollo n. 14 alla CEDU, entrato in vigore nel 2010, si è cercato di conferire maggiore efficienza e rapidità nella trattazione dei ricorsi, in particolare con l'introduzione di un giudice unico per i casi manifestamente inammissibili, con l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati di tre giudici, nonché con un nuovo criterio di ammissibilità dei ricorsi. Il problema di sovraccarico, tuttavia, continua a sussistere. Alla data del 31 agosto scorso risultano pendenti davanti alla Corte quasi 90 mila procedimenti.

Alcuni Paesi, inoltre, ed in particolare il Regno Unito, hanno lamentato una presunta tendenza da parte dei giudici della Corte ad invadere settori di competenza dei tribunali nazionali. I Protocolli nn. 15 e 16 rispondono in larga parte a tali esigenze, oltre che a quella di garantire una maggiore interazione fra le autorità giurisdizionali nazionali e la Corte. Il Protocollo n. 15 - che è stato firmato da quarantacinque dei quarantasette membri del Consiglio d'Europa, e ratificato da trentasei - è stato redatto sulla scorta della dichiarazione finale della conferenza di Brighton. Il Protocollo n. 15 novella in primo luogo il preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, ribadendo che il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione è responsabilità non solo della Corte ma anche degli

Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà.

Il Protocollo introduce ulteriori modifiche alla Convenzione: per assicurare il rispetto di criteri qualitativi nella selezione dei giudici (articolo 2), per limitare la possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea (articolo 3), per ridurre a quattro mesi dalla sentenza nazionale (dai sei attuali) il termine per adire la Corte (articolo 4). Viene inoltre modificata una delle condizioni di ricevibilità di un ricorso, ampliando il margine della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente (articolo 5).

Il Protocollo n. 16 - che è stato firmato da diciotto Stati membri e ratificato da otto - risponde invece in primo luogo all'esigenza - da tempo evidenziata - di consentire alle più alte giurisdizioni nazionali di richiedere alla Corte, in via incidentale, un parere su aspetti interpretativi o applicativi della Convenzione. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di parere viene valutato da un collegio di cinque giudici della Grande Camera, mentre il parere è poi emesso dalla Camera plenaria. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e lo Stato interessato possono presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze. I pareri devono essere motivati, pubblici e, ovviamente, non sono vincolanti.

A differenza del Protocollo precedente, che entra in vigore - secondo le regole generali - con la ratifica di tutti gli Stati membri, il Protocollo n. 16 entra in vigore con la ratifica di almeno dieci Stati membri (ovviamente solo per loro). Gli Stati devono anche indicare - al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione - le autorità giudiziarie nazionali che possono richiedere i pareri.

Le modifiche introdotte alle procedure della Corte non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dei Paesi membri.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Oltre all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore dei due Protocolli, c'è un articolo dedicato alla sospensione del processo interno in caso di richiesta di parere alla Corte europea. Sotto questo profilo specifico, lascia quindi la parola al senatore Casson.

Il senatore [CASSON](#) (*Art. I-MDP*), relatore per la 2a Commissione, ad integrazione della esaustiva relazione della senatrice Fattorini, si limita a precisare che l'articolo 3 del disegno di legge n. 2921 prevede, al comma 1, un'ipotesi di sospensione facoltativa del processo instaurato dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tali organi di ultima istanza possono infatti presentare alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo una richiesta di parere su aspetti interpretativi o applicativi della CEDU, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo n. 16. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo. Al comma 3 si prevede, infine, che la Corte costituzionale possa introdurre previsioni analoghe a quelle introdotte con l'articolo in esame con proprio regolamento, in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2921
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013

Titolo breve: *Ratifica protocolli n. 15 e n. 16 Convenzione CEDU*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

14^a (Politiche dell'Unione europea)

[N. 298 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2017

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 2^a
(Giustizia) , 3^a
(Affari esteri,
emigrazione)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 14[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 298 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2858) SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti

(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore **COCIANCICH (PD)**, relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo ed illustra il disegno di legge n. 2858, assunto come testo base dalla Commissione di merito.

L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, mirante a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. L'articolo 2 stabilisce la nullità delle clausole o patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. La nullità opera solo a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi previsti in alcune disposizioni normative. L'articolo 3 fa decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda che l'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)

prescrive che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di alcuni requisiti non discriminatori, tra i quali rientra la previsione di *"tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare"*. Tali requisiti non sono di per sé stessi in contrasto con la direttiva, purché rispettino le condizioni indicate nel paragrafo 3 dell'articolo 15. Il paragrafo 6 dell'articolo 15 della direttiva prescrive che, a decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti, quali quelli indicati al paragrafo 2, soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i nuovi requisiti, specificandone le motivazioni. Si apre quindi una fase in cui la Commissione europea esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto dell'Unione. In materia, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 ha dato attuazione a tali previsioni della direttiva servizi, mentre l'articolo 13 ha subordinato *"l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 ... alla previa notifica alla Commissione europea"*.

Il relatore osserva che la qualificazione come non equo di un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, previsti in alcune disposizioni normative, potrebbe sostanzialmente reintrodurre un sistema tariffario obbligatorio, determinando la necessità della notifica europea. Peraltro, la grave crisi economica, che ha profondamente alterato, al ribasso, la cornice reddituale in cui operano i professionisti in Italia e che potrebbe essersi riflessa anche sulla qualità della prestazione resa al cliente/consumatore, potrebbe in astratto giustificare una rinnovata valutazione, in sede europea, circa la perdurante conformità al quadro regolatorio della direttiva servizi, del divieto di introduzione di tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare.

Illustra, quindi, uno schema di parere non ostativo, osservando come il disegno di legge andrebbe notificato in sede europea, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, tenuto conto, peraltro, che in base al comma 1 di tale ultimo articolo, sino all'avvenuta notifica alla Commissione europea, le disposizioni del disegno di legge non potrebbero produrre effetti.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*), pur concordando con la scansione procedurale testé illustrata dal relatore, ritiene importante il disegno di legge. Esso dispone in merito alle tariffe professionali, che ineriscono sovente a prestazioni collegate a diritti costituzionali dei cittadini, come ad esempio il diritto di difesa in giudizio. La correlazione tra qualità della prestazione professionale e giusta remunerazione della stessa sembra invece pregiudicata dalle pressioni tariffarie al ribasso, che si stanno manifestando in questo periodo.

La senatrice [EUCKSIA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva come il legislatore nazionale non possa essere impedito nell'esercizio delle sue funzioni e possa quindi approvare il disegno di legge in esame anche senza la previa notifica europea. Contesta l'assunto secondo cui l'introduzione di parametri minimi comporterebbe necessariamente l'aumento dei corrispettivi da pagare ai professionisti. È necessario invece che vi siano adeguate prestazioni professionali, equamente remunerate. Non ritiene, quindi, condivisibili i recenti pronunciamenti di alcuni organi di giustizia che hanno ammesso la possibilità di appalti gratuiti a professionisti. L'equo compenso, invece, tutela sia il professionista, ma anche il consumatore, che godrà di una prestazione seria ed affidabile.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (*Art. I-MDP*) manifesta forti perplessità sulla notifica alle istituzioni europee del disegno di legge in esame ed anche sui contenuti dello stesso. Osserva che la fissazione di un equo compenso non si possa stabilire mediante la previsione di tariffe minime e massime, ma attraverso altri parametri da definire. Preannuncia un voto di astensione.

Il senatore [ELORIS](#) (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare un voto favorevole, rimarca come la fissazione di tariffe minime nel settore delle professioni lasci integro il problema delle prestazioni professionali in nero. Ritiene preferibile che la notifica in sede europea sia effettuata prima dell'adozione definitiva del provvedimento.

Il senatore [AMIDEI](#) (*Misto*) preannuncia un voto di astensione.

Dopo una breve replica del relatore, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(2256\)](#) MOLINARI ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [MARTINI](#) (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che prevede di introdurre nei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la materia "Costituzione e cittadinanza europea", al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza necessaria per diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea.

Conseguentemente, distribuisce un conferente schema di parere favorevole, con osservazioni.

In particolare, apprezza lo scopo del disegno di legge, che prevede l'introduzione, nella scuola dell'obbligo, della materia "Costituzione e cittadinanza europea", che si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e in particolare con uno dei quattro obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020 (ET 2020 ? Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02), volto alla promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l'istruzione scolastica. Anche la scelta di indicare come contesto valoriale di partenza quello della nostra Costituzione appare del tutto condivisibile, sia dal punto di vista nazionale, in cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale permangono come elementi inderogabili rispetto all'ordinamento dell'Unione (sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989), sia dal punto di vista europeo che considera come principi generali anche i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (articolo 6 del TUE).

Il relatore, infine, invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare meglio le modalità di finanziamento delle attività di formazione del personale docente di cui al capoverso "Art. 1-quater" dell'articolo 1 ed eventualmente di prevedere una copertura finanziaria, per la parte di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, sia dei programmi operativi regionali, sia del programma operativo nazionale sull'istruzione (decisione C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014).

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) valuta positivamente l'iniziativa che si intende realizzare con il disegno di legge in titolo, considerando che, purtroppo, proprio in ragione di un mancato approfondimento, negli ultimi anni, da parte degli studenti, della Costituzione repubblicana e, in generale, del diritto, è venuto sempre più a mancare un consapevole senso di appartenenza civica in coloro che poi diventeranno i futuri cittadini europei.

Segnala, inoltre, che il problema delle risorse finanziarie, evocato nello schema di parere, necessarie per finanziare il personale addetto all'insegnamento di tali nuovi programmi di studio, sarebbe risolto in quanto già esiste un certo numero di docenti remunerati e specializzati nelle materie giuridiche che, al momento, svolgono mansioni in altri settori dell'Amministrazione scolastica.

Anche il senatore [MOLINARI](#) (Misto-Idv) esprime la propria adesione al provvedimento in titolo, il quale, a suo avviso, si prefigge anche lo scopo di attenuare il fenomeno dell'"analfabetismo di ritorno" in tema di conoscenza dei valori costituzionali, purtroppo in via di diffusione nel Paese.

Seguono, quindi, brevi interventi dei senatori [FLORIS](#) (FI-PdL XVII), il quale condivide, in via generale, le finalità della proposta legislativa in parola, [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI)), il quale informa di aver presentato un disegno di legge dai contenuti sostanzialmente simili a quello in disamina, e del senatore [AMIDEI](#) (Misto), anch'egli favorevole alle motivazioni sottese al suddetto provvedimento.

In sede di replica, il senatore [MARTINI](#) (PD), relatore, accoglie la segnalazione enunciata dalla collega Ginetti, modificando di tal guisa la propria bozza di parere.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertato il numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere testé riformulato dal relatore e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,35.

(2921) Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che autorizza alla ratifica e all'esecuzione dei Protocolli nn. 15 e 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU). Il Protocollo n. 15 introduce modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevedendo, in

particolare, la riduzione del termine per il ricorso da 6 a 4 mesi dalla definitiva pronuncia interna. Ulteriori novità riguardano anche il sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima. Il Protocollo n. 16 prevede l'introduzione del cosiddetto parere consultivo su questioni di principio, relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Si tratta di un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, salvo il fatto che il parere consultivo della CEDU non è vincolante.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande Camera della CEDU le richieste di parere consultivo: la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo può disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge.

Dopo aver riepilogato le principali differenze tra il regime di operatività dei diritti della Convenzione EDU rispetto alle norme del diritto dell'Unione europea, il relatore ricorda che l'articolo 6 del Trattato UE prevede che l'Unione aderisca alla Convenzione EDU, senza che tale adesione modifichi le competenze dell'Unione definite nei Trattati. Al riguardo, nel parere reso il 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo di adesione, la Corte di giustizia ha affermato che l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione EDU non è compatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE, né con il Protocollo (n. 8). A prescindere dalle numerose incompatibilità riscontrate nel parere della Corte di giustizia, in questa sede va richiamato il punto specifico relativo all'incompatibilità dell'accordo poiché esso *"non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE"*, che *"instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione ..., permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati"*.

Il relatore conclude illustrando uno schema di parere non ostativo, che invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità, al fine di rendere più efficace il dialogo tra le magistrature superiori richiamate nell'articolo e la Corte europea dei diritti dell'Uomo, di configurare come obbligatoria la sospensione del processo prevista dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge.

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) ritiene opportuna la specificazione in merito all'obbligatorietà della sospensione del processo nel caso in cui una delle Alte Corti ritenga di dover attivare l'interlocuzione con la Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2922) Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore **MARTINI** (PD), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, il quale ha la finalità di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

Successivamente, dà lettura di una relativa bozza di parere favorevole con osservazioni.

In primo luogo, il disegno di legge si pone in linea con le politiche dell'Unione europea nel settore, delineate nella strategia Europa 2020, del 3 marzo 2010, che si propone di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nel Libro Verde della Commissione europea su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", del 27 aprile 2010, e più di recente nel regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il Programma Europa creativa (2014-2020).

Pertanto, la definizione di impresa culturale e creativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge coincide sostanzialmente con quella del citato regolamento sul Programma Europa creativa, secondo cui le "attività culturali e creative" comprendono "lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione", mentre "i settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive".

Per quanto riguarda, infine, le agevolazioni di cui all'articolo 2, il relatore esorta la Commissione di merito a valutare l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

Senza discussione e previa verifica del numero legale necessario per deliberare, il **PRESIDENTE**, quindi, mette in votazione la bozza di parere predisposta dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2924) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice **EISSORE** (PD), relatrice, dà conto del disegno di legge in oggetto, spiegando che esso è finalizzato alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la

registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'Accordo dell'Aja.

Valutato che per il medesimo non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, distribuisce ai commissari una relativa proposta di parere favorevole.

Senza discussione e previa verifica del numero legale necessario per deliberare, il [PRESIDENTE](#), quindi, mette in votazione la bozza di parere predisposta dal relatrice e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ([n. 464](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, spiega che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione, entro 24 mesi, di disposizioni integrative o correttive dei decreti delegati, al fine di correggere due aspetti del decreto legislativo n. 142 del 2015 di attuazione alle direttive 2013/32/UE ("direttiva procedure") e 2013/33/UE ("direttiva accoglienza") in materia di protezione internazionale. Successivamente, sottopone all'attenzione dei colleghi una bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi.

In riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso "comma 3", la Commissione di merito è invitata a valutare l'opportunità di modificare il secondo periodo prevedendo l'esclusività dell'incarico anche per i presidenti di sezione.

In riferimento all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo, al fine rafforzare le tutele giuridiche dei minori stranieri non accompagnati, ritiene opportuno prevedere uno specifico comma aggiuntivo, ai sensi del quale il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere ascoltato in ogni stato e grado dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, come prescritto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Inoltre, la Commissione di merito è invitata a valutare l'opportunità di recepire, nei limiti delle risorse disponibili, le specifiche indicazioni previste dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale del Ministero dell'interno, nonché la necessità di integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni finalizzate alla chiusura definitiva della procedura di infrazione n. 2014/2171.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il relatore per l'esauriente illustrazione svolta, apre la discussione generale.

La senatrice [EUCKSIA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede al relatore il motivo della fissazione, nell'Atto del Governo in esame, a trenta unità del numero di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) - anche prescindendo da una considerazione preliminare per cui il problema principale che l'Italia si trova a dover affrontare risiede essenzialmente nell'incapacità di gestire i massicci flussi migratori provenienti dall'Africa - la misura predisposta nel decreto in titolo risulta del tutto impropria, in quanto la prevista assegnazione di funzionari di polizia nelle Commissioni territoriali non sarà comunque in grado di procedere ad un vaglio spedito delle ingenti domande di protezione internazionale.

Anche secondo il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*), gli strumenti messi in campo dal Governo sono insufficienti, visto che, come è noto, tutti coloro che approdano sulle coste italiane - un numero che, ogni anno, si computa nell'ordine di cento o duecentomila persone - chiedono automaticamente la protezione internazionale.

Aggiunge, infine, che le direttive elaborate dall'Unione europea, soprattutto in tale spinosa materia riguardante le migrazioni, sembrano non tenere conto del profilo quantitativo del fenomeno, ossia dell'imponente flusso di individui che l'Italia è costretta a gestire.

Dopo una breve replica del relatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il [PRESIDENTE](#), quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni predisposto dal relatore, che è accolto dalla Commissione e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2858 E 2918

La 14ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che la Commissione di merito ha assunto come testo base il disegno di legge n. 2858; rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2858, che:

- l'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, mirante a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Viene definito compenso equo quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- l'articolo 2 stabilisce la nullità delle clausole o patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. La nullità opera solo a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi previsti in alcune disposizioni normative;
- l'articolo 3 fa decorrere il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità

professionale dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale;

- l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;
rilevato, altresì, che:

- l'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) prescrive che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di alcuni requisiti non discriminatori, tra i quali rientra la previsione di *"tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare"*.

Tali requisiti non sono di per sé stessi in contrasto con la direttiva, purché rispettino le condizioni indicate nel paragrafo 3 dell'articolo 15, ovvero: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale (condizione della non discriminazione); b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale (condizione della necessità); c) i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo e non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato (condizione della proporzionalità).

Il paragrafo 6 dell'articolo 15 della direttiva prescrive che, a decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti, quali quelli indicati al paragrafo 2, soltanto quando essi sono conformi alle predette condizioni di cui al paragrafo 3. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i nuovi requisiti, specificandone le motivazioni. Si apre quindi una fase in cui la

Commissione europea esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto dell'Unione;

- l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 dà attuazione a tali previsioni della direttiva servizi, mentre l'articolo 13 subordina *"l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 ... alla previa notifica alla Commissione europea"*;

valutato che:

- la qualificazione come non equo di un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, previsti in alcune disposizioni normative, potrebbe sostanzialmente reintrodurre un sistema tariffario obbligatorio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui *"sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"*;

- l'obbligo della previa notifica, previsto all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, peraltro, *"non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione"*. A tale riguardo, si ricorda che la Commissione europea, con la proposta COM(2016) 821, aveva previsto la soppressione di tale paragrafo 7 e la sostituzione con un meccanismo in base al quale l'azione legislativa e amministrativa degli Stati membri non può esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per *"vizio procedurale sostanziale di natura grave"*, qualora non si provveda alla previa notifica delle misure di cui all'articolo 15 alla Commissione europea. La 14a Commissione aveva formulato, l'8 marzo 2017, forti riserve sulla rispondenza di tali previsioni al principio di proporzionalità, che interferiscono *"in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l'inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma"*;

ritenuto, inoltre, che la grave crisi economica, che ha profondamente alterato, al ribasso, la cornice reddituale in cui operano i professionisti in Italia e che potrebbe essersi riflessa anche sulla qualità della prestazione resa al cliente/consumatore, potrebbe in astratto giustificare una rinnovata valutazione, in sede europea, circa la perdurante conformità al quadro regolatorio della direttiva servizi, del divieto di introduzione di tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
il disegno di legge andrebbe notificato in sede europea, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, tenuto conto, peraltro, che in base al comma 1 di tale ultimo articolo, sino all'avvenuta notifica alla Commissione europea, le disposizioni del disegno di legge non potrebbero produrre effetti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2256

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso prevede di introdurre nei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la materia "Costituzione e cittadinanza europea", al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza necessaria per diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea;
considerato, in particolare, che esso prevede:

- una modifica al decreto-legge n.137 del 2008, il quale ha istituito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito del monte ore delle materie storico-geografica e storico-sociale del primo e secondo ciclo di istruzione, finalizzata a introdurre il nuovo insegnamento di "Costituzione e cittadinanza europea" come materia a se stante, con un orario di almeno quattro ore mensili e con votazione finale;
- che le regioni predispongano corsi di formazione per il personale docente della nuova materia, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;
- che i maggiori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive per l'insegnamento, siano coperti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

considerato che il Fondo sociale europeo, disciplinato dai regolamenti 1303/2013/UE e 1304/2013/UE, prevede l'attribuzione di somme agli Stati membri, a titolo di cofinanziamento, nella misura di percentuali che vanno dal 50 all'85 per cento del costo complessivo del progetto, per la cui erogazione è richiesto l'esborso anche della parte nazionale. I progetti eleggibili sono individuati secondo obiettivi e priorità di intervento prestabiliti nell'Accordo di partenariato e nei conseguenti Piani operativi regionali e nazionali, concordati con la Commissione europea all'inizio del periodo settennale del quadro finanziario pluriennale,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si apprezza lo scopo del disegno di legge, che prevede l'introduzione, nella scuola dell'obbligo, della materia "Costituzione e cittadinanza europea", che si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e in particolare con uno dei quattro obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020 (ET 2020 ? Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02), volto alla promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l'istruzione scolastica. Anche la scelta di indicare come contesto valoriale di partenza quello della nostra Costituzione appare del tutto condivisibile, sia dal punto di vista nazionale, in cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale permangono come elementi inderogabili rispetto all'ordinamento dell'Unione (sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989), sia dal punto di vista europeo che considera come principi generali anche i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (articolo 6 del TUE);
valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio le modalità di finanziamento delle attività di formazione del personale docente di cui al capoverso "Art. 1-quater" dell'articolo 1 ed eventualmente di prevedere una copertura finanziaria, per la parte di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, sia dei programmi operativi regionali, sia del programma operativo nazionale sull'istruzione (decisione C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2256

La 14^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso prevede di introdurre nei programmi di studio della scuola dell'obbligo, la materia "Costituzione e cittadinanza europea", al fine di far acquisire agli studenti la consapevolezza necessaria per diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione e delle norme dell'Unione europea;
considerato, in particolare, che esso prevede:

- una modifica al decreto-legge n.137 del 2008, il quale ha istituito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito del monte ore delle materie storico-geografica e storico-sociale del primo e secondo ciclo di istruzione, finalizzata a introdurre il nuovo insegnamento di "Costituzione e cittadinanza europea" come materia a se stante, con un orario di almeno quattro ore mensili e con votazione finale;
- che le regioni predispongano corsi di formazione per il personale docente della nuova materia, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;
- che i maggiori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive per l'insegnamento, siano coperti a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

considerato che il Fondo sociale europeo, disciplinato dai regolamenti 1303/2013/UE e 1304/2013/UE, prevede l'attribuzione di somme agli Stati membri, a titolo di cofinanziamento, nella misura di percentuali che vanno dal 50 all'85 per cento del costo complessivo del progetto, per la cui erogazione è richiesto l'esborso anche della parte nazionale. I progetti eleggibili sono individuati secondo obiettivi e priorità di intervento prestabiliti nell'Accordo di partenariato e nei conseguenti Piani operativi regionali e nazionali, concordati con la Commissione europea all'inizio del periodo settennale del quadro finanziario pluriennale,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si apprezza lo scopo del disegno di legge, che prevede l'introduzione, nella scuola dell'obbligo, della materia "Costituzione e cittadinanza europea", che si pone in linea con le politiche dell'Unione europea in materia e in particolare con uno dei quattro obiettivi del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione fino al 2020 (ET 2020 ? Conclusioni del Consiglio 2009/C 119/02), volto alla promozione dell'equità, della coesione sociale e della cittadinanza attiva attraverso l'istruzione scolastica. Anche la scelta di indicare come contesto valoriale di partenza quello della nostra Costituzione appare del tutto condivisibile, sia dal punto di vista nazionale, in cui i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale permangono come elementi inderogabili rispetto all'ordinamento dell'Unione (sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1989), sia dal punto di vista europeo che considera come principi generali anche i diritti fondamentali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (articolo 6 del TUE);
valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio le modalità di finanziamento delle attività di formazione del personale docente di cui al capoverso "Art. 1-quater" dell'articolo 1 ed eventualmente di prevedere una copertura finanziaria, per la parte di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, sia dei programmi operativi regionali, sia del programma operativo nazionale sull'istruzione (decisione C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014), nonché di verificare previamente la consistenza del corpo docente di ruolo già formato ai fini dell'insegnamento della materia oggetto del provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2921

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso autorizza alla ratifica e all'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU), ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848;

considerato, in particolare, che:

- il Protocollo n. 15 ? la cui entrata in vigore richiede la ratifica di tutti gli Stati parte della Convenzione ? ribadendo il principio di sussidiarietà e il cosiddetto margine di apprezzamento degli Stati membri nel garantire i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, introduce modifiche alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) prevedendo, in particolare, la riduzione del termine per il ricorso da 6 a 4 mesi dalla definitiva pronuncia interna. Ulteriori novità riguardano anche il sistema di rinvio della competenza alla Grande Camera, con l'eliminazione del sistema di veto attualmente concesso agli Stati membri e alla vittima. Il Protocollo 15 non è ancora in vigore, poiché deve essere ancora ratificato da: Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Spagna e Ucraina. La Bosnia-Erzegovina e Malta non l'hanno ancora sottoscritto;
- il Protocollo n. 16, per la quale è invece richiesta la ratifica di soli 10 Stati, prevede l'introduzione del cosiddetto parere consultivo su questioni di principio, relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Si tratta di un meccanismo per certi versi analogo al rinvio pregiudiziale esperibile di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, salvo il fatto che il parere consultivo della CEDU non è vincolante. Neanche il Protocollo 16 è ancora in vigore: è stato sinora firmato da 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, 8 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica: Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Lituania, San Marino e Slovenia;

rilevato che:

- gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16 e il relativo ordine di esecuzione;
- l'articolo 3 del disegno di legge costituisce attuazione dell'articolo 10 del protocollo n. 16, che prevede che ogni Parte contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica quali siano le alte giurisdizioni che possono fare richiesta dei pareri consultivi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli. Le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande Camera della CEDU le richieste di parere consultivo sono: la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Si tratta quindi di giudici di ultima istanza del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e militare.

L'articolo 3 prevede, in particolare, che il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo possa disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. Si tratta dell'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione facoltativa del processo, che si aggiunge a quelle già previste dall'ordinamento. Si ricorda che la richiesta di decisione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione provoca la sospensione obbligatoria della procedura nazionale fino al momento in cui la Corte abbia deliberato;

- l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del disegno di legge, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

ricordato che a partire dalle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza è costante nel ritenere che nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione EDU, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né

farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione, e pertanto con la Costituzione, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ovvero all'articolo 10, primo comma, della Costituzione, ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Diverso è quindi il regime di operatività dei diritti della Convenzione EDU rispetto alle norme del diritto dell'Unione europea. I Trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei Trattati, ove dotati di effetto diretto, prevalgono sul diritto degli Stati membri, essendo la preminenza del diritto comunitario un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. In tale prospettiva, la norma interna contrastante non potrà trovare applicazione nel caso concreto. Nel caso invece di norma europea sprovvista di effetto diretto, il giudice comune dovrà promuovere la questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione;

ricordato altresì che l'articolo 6 del Trattato UE prevede che l'Unione aderisca alla Convenzione EDU, senza che tale adesione modifichi le competenze dell'Unione definite nei Trattati. Al riguardo, nel parere reso il 18 dicembre 2014 sul progetto di accordo di adesione, la Corte di giustizia ha affermato che l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non è compatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, TUE, né con il Protocollo (n. 8) relativo all'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A prescindere dalle numerose incompatibilità riscontrate nel parere della Corte di giustizia, in questa sede va richiamato il punto specifico relativo all'incompatibilità dell'accordo poiché esso *"non prevede alcuna articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE"*, che *"instaurando un dialogo da giudice a giudice proprio tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione ..., permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai Trattati"*. Si afferma nel parere che il Protocollo n. 16 autorizza le più alte giurisdizioni degli Stati membri a rivolgere alla CEDU domande di pareri consultivi in merito a questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli, quando invece il diritto dell'Unione esige che, a tale scopo, questi stessi giudici propongano dinanzi alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Poiché *"la CEDU formerebbe parte integrante del diritto dell'Unione, il meccanismo istituito da detto protocollo potrebbe, segnatamente quando vengano in discussione diritti garantiti dalla Carta che corrispondono a quelli riconosciuti dalla CEDU, pregiudicare l'autonomia e l'efficacia della procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE"*. In particolare, non è escluso che una domanda di parere consultivo proposta ai sensi del Protocollo n. 16 da un giudice di uno Stato membro che abbia aderito a tale Protocollo possa attivare la procedura di previo coinvolgimento della Corte EDU, *"creando così un rischio di elusione della procedura di rinvio pregiudiziale prevista dall'articolo 267 TFUE, la quale, ... costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati"*.

Il parere conclude ribadendo che, non contenendo alcuna disposizione in merito all'articolazione del meccanismo istituito dal Protocollo n. 16 con la procedura di rinvio pregiudiziale contemplata dall'articolo 267 TFUE, l'accordo previsto è idoneo a pregiudicare l'autonomia e l'efficacia di tale procedura, ed è quindi con essa incompatibile, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità, al fine di rendere più efficace il dialogo tra le magistrature superiori richiamate nell'articolato e la Corte europea dei diritti dell'Uomo, di configurare come obbligatoria la sospensione del processo prevista dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge. In tal senso, la

locuzione "può disporre" potrebbe essere sostituita con "dispone".

Ciò, analogamente a quanto avviene in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ove il deposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale comporta la sospensione del procedimento nazionale fino alla pronuncia della Corte (articolo 23 del Protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia e articolo 23 delle raccomandazioni relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale).

Restano ferme le criticità rilevate, nel parere 2/13, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che tuttavia ? non essendo stato finalizzato l'accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione EDU ? non sono rilevanti ai fini dell'atto in titolo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2922

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso ha come finalità quella di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative;

considerato, in particolare, che:

- per impresa culturale e creativa, l'articolo 1 del disegno di legge intende quella che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali;
- per prodotti culturali si intendono beni, servizi e opere dell'ingegno, inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;
- il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, e l'inserimento in uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali, dovrà avvenire sulla base di una procedura la cui definizione è demandata a un decreto interministeriale;
- l'articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, che sono concessi per un periodo di almeno 10 anni, a un canone mensile non superiore a ? 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, a seguito di un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale;
- inoltre, alle imprese culturali e creative possono essere destinati beni confiscati dalla criminalità organizzata, secondo le indicazioni che potranno essere contenute nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

lo scopo del disegno di legge si pone in linea con le politiche dell'Unione europea nel settore, delineate nella strategia Europa 2020, del 3 marzo 2010, che si propone di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nel Libro Verde della Commissione europea su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", del 27 aprile 2010, e più di recente nel regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il Programma Europa creativa (2014-2020).

Pertanto, la definizione di impresa culturale e creativa contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge coincide sostanzialmente con quella del citato regolamento sul Programma Europa creativa, secondo cui le "attività culturali e creative" comprendono "lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione", mentre "i settori

culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive".

Per quanto riguarda le agevolazioni di cui all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'eventuale necessità di provvedere alla notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti di Stato alle imprese, tenendo conto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ovvero di inserire nel disegno di legge una clausola sul rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eventualmente indicando i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2924

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è finalizzato alla ratifica e all'esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'Accordo dell'Aja; ricordato che l'Accordo dell'Aja del 1960, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, permette, attraverso un deposito unico internazionale, effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, o presso l'Ufficio nazionale dello Stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione dei disegni e dei modelli in tutti i Paesi scelti dal depositante, tra quelli che lo hanno sottoscritto; considerato che l'Atto di Ginevra del 1999 consente di estendere il sistema dell'Aja a nuovi membri, eliminando alcuni ostacoli giuridici per facilitare l'adesione degli Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli, e semplificandone l'impianto normativo. L'Atto di Ginevra permette anche di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali, come il sistema dell'Unione europea e il sistema dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) prevedendo la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire; rilevato che all'Atto di Ginevra, ratificato già da 32 Paesi, hanno aderito ulteriori 15 Stati rispetto ai primi firmatari dell'Accordo dell'Aja (oltre all'Unione europea e all'Organizzazione africana) e che pertanto la ratifica anche da parte dell'Italia permetterà ai richiedenti italiani di estendere la tutela del proprio disegno e modello industriale ad un perimetro più ampio di Paesi; considerato che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, le opportune modifiche all'articolo 155 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali, conseguenti alla ratifica dell'Atto di Ginevra, mentre all'articolo 4 stabilisce che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale; valutato che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia, dettata dal regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

464

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è stato predisposto in base alla delega di cui alla legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione, entro 24 mesi, di disposizioni integrative o correttive dei decreti delegati, al fine di correggere due aspetti del decreto legislativo n. 142 del 2015 di attuazione alle direttive 2013/32/UE ("direttiva procedure") e 2013/33/UE ("direttiva accoglienza") in materia di protezione internazionale; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 modifica la composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, conseguente all'autorizzazione all'assunzione di 250 funzionari altamente qualificati, prevista dal decreto-legge n.13 del 2017 recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, finalizzata all'obiettivo di potenziare la qualità del sistema e di assicurare professionalità e continuità al lavoro delle Commissioni;
 - il numero massimo di Commissioni è fissato a 30 unità per l'intero territorio nazionale;
 - il presidente della Commissione nazionale svolge l'incarico in via esclusiva, mentre la stessa esclusività non è garantita per i presidenti delle sezioni;
 - l'articolo 2 provvede a semplificare le procedure a tutela dei minori stranieri non accompagnati, attribuendo direttamente al Tribunale per i minorenni il potere di nominare il tutore del minore. La norma vigente prevede, invece, la comunicazione della presenza di minore non accompagnato al giudice tutelare, ai fini della nomina del tutore, nonché al Tribunale per i minorenni che è chiamato a confermare le misure adottate dal giudice tutelare. Con la modifica proposta si evita un doppio binario giurisdizionale, dato dal duplice invio di documentazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali e dall'avvio di due procedimenti presso due distinti uffici giudiziari;
 - analogamente, lo stesso articolo 2 attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore, assicurando così una maggiore tutela degli interessi del minore stesso;
 - il comma 4 del medesimo articolo, modifica l'articolo 19-*bis* del decreto legge n. 13 del 2017, garantendo così, anche ai minori stranieri non accompagnati, un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale;
- considerato che le predette modifiche rispondono anche ai rilievi mossi dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n. 2014/2171, avviata nei confronti dell'Italia per i tempi eccessivamente lunghi registrati per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati;
- considerato, altresì, che:
- lo scorso 8 settembre 2017 il Ministero dell'interno ha adottato il Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale, il cui fine è quello di realizzare l'effettiva integrazione dei titolari di protezione internazionale, con particolare riguardo all'inserimento socio-lavorativo, all'accesso all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica inoltre specifiche misure attuative della programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall'autorità responsabile;
 - tra gli elementi centrali previsti nella sezione del Piano nazionale dedicata all'accoglienza, vi è il superamento del sistema di accoglienza straordinaria e la piena attuazione a livello nazionale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, garantendo al contempo l'implementazione dei servizi volti all'integrazione in tutte le strutture, con particolare attenzione ai Centri di accoglienza straordinaria (CAS), specialmente nei casi in cui essi svolgano il ruolo di centri di seconda accoglienza;
 - inoltre, alla luce della sempre maggiore attenzione che l'Italia e la comunità internazionale stanno riservando alla violenza di genere, e in ragione delle specificità di cui sono portatrici le donne rispetto all'accoglienza e al percorso d'integrazione nel suo complesso, il piano fissa alcuni principi e azioni che dovranno costituire parte integrante di ogni intervento in cui la persona beneficiaria sia donna, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
- in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), capoverso "comma 3", valuti la

Commissione di merito l'opportunità modificare il secondo periodo prevedendo l'esclusività dell'incarico anche per i presidenti di sezione;

in riferimento all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto legislativo, al fine rafforzare le tutele giuridiche dei minori stranieri non accompagnati, si ritiene opportuno prevedere uno specifico comma aggiuntivo, ai sensi del quale il minore straniero non accompagnato ha diritto di essere ascoltato in ogni stato e grado dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, come prescritto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di recepire, nei limiti delle risorse disponibili, le specifiche indicazioni previste dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, del Ministero dell'interno, prevedendo in particolare:

a) l'estensione dell'applicazione delle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, alle strutture di accoglienza di cui all'articolo 11 del decreto, nei casi in cui la loro apertura è disposta dal Prefetto per indisponibilità dei posti nelle strutture di cui al medesimo articolo 14;

b) l'adozione delle necessarie modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di introdurre accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare:

1. la presenza nelle strutture di accoglienza di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari;
2. lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza;
3. la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici;
4. l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti;

valuti, infine, la Commissione di merito l'eventuale necessità di integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni finalizzate alla chiusura definitiva della procedura di infrazione n. 2014/2171.

